



venti non doversi essere più sufficienti a coprire l'impor-
to di cui sopra, l' E. N. I. C. si impegnerebbe ora per allora
a cedere, fino alla concorrenza necessaria, i proventi di
altri cinema gestiti dall' E. N. I. C. stesso, e, in mancanza,
i ricavi del noleggio.

7°) - L' E. N. I. C. verserebbe all' I. N. A., in conto suo de-
bito, ogni dieci giorni, una quota che valga a forma-
re nel quadriestrate la sua esposizione sul quadri-
estrate stesso.

8°) - L' E. N. I. C., fino al momento di ciascun ver-
samento decennale, di cui al precedente n. 7, dei proven-
ti ceduti all' I. N. A., sarebbe considerato come detentore
dell' importo dei proventi stessi.

9°) Sulle somme versate ogni 10 giorni, di cui
è cenno al precedente n. 7, verrebbe riconosciuto all' E.
N. I. C. un interesse compensativo nella misura da
stabilirsi, dalla data di ciascun versamento al gior-
no della scadenza quadriestrate. Il cumulo di
tali interessi sarebbe portato a credito dell' E. N. I. C.
e a scomputo dei versamenti dovuti nel quadriestrate
successivo.

10°) - L' E. N. I. C. costituirebbe, inoltre, in pegno,
presso l' I. N. A., riservandosi, peraltro, il diritto, di
voto la quota, di sua proprietà, di un terzo del pac-
chetto azionario della Società E. C. I. (Ente cinemato-
grafico italiano), quota alla quale l' E. N. I. C. stes-
so attribuisce il valore reale di £ 300 milioni.

11°) - L' E. N. I. C. si obbligherebbe a mettere a dispo-
sizione dell' I. N. A., a semplice richiesta di quest' ul-
timo, i borderaux riguardanti i cinema indicati
al precedente n. 6, per quegli accertamenti che l' I. N. A.